

COMUNE DI TORRE DE' ROVERI PROVINCIA DI BERGAMO

DELIBERAZIONE N. 37 Soggetta invio capigruppo ☒
--

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Determinazione del contributo a carico per la partecipazione ai servizi scolastici e del costo unitario del pasto presso la mensa scolastica per l'a.s. 2026/2027.

L'anno duemilaventisei addì ventinove del mese di giugno alle ore 18:00 da remoto, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

Lebbolo Matteo Francesco	Sindaco	Da remoto
Cassina Roberta	Vice Sindaco	Da remoto
Barcella Marco	Assessore	Da remoto

Totale presenti 3

Totale assenti 0

Partecipa da remoto alla adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa Locatelli Alessandra il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Lebbolo Matteo Francesco nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con deliberazione consiliare n. 6 del 14.04.2025 è stato approvato il “Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale e delle commissioni”;

Vista la necessità di procedere con una seduta della Giunta Comunale da remoto, per l'impossibilità dei membri della Giunta Comunale e del Segretario Comunale di recarsi in comune per presenziare; Assicurato che:

- a) il Sindaco ed il Segretario Comunale hanno avuto la possibilità di accertare l'identità degli assessori comunali intervenuti in videoconferenza e viceversa;
- b) lo svolgimento della discussione è avvenuto in modo regolare con la constatazione e proclamazione dei risultati delle votazioni;
- c) è stato consentito a tutti i componenti della seduta di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

Viste le seguenti disposizioni e le loro eventuali successive modifiche ed integrazioni:

- Art. 3 del D.lgs. 267/2000, secondo cui i Comuni e le Province hanno autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché autonomia impositiva finanziaria nell'ambito dei propri Statuti e regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica;
- art. 117 del D.lgs. 267/2000 secondo cui gli enti locali approvano le tariffe dei servizi pubblici in misura tale da assicurare l'equilibrio economico-finanziario dell'investimento e della connessa gestione. L'autonomia finanziaria di entrata e di spesa si realizza entro i limiti dei fondamenti costituzionali - ossia ai sensi dell'art. 119 Costituzione “nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci” e altresì i Comuni “concorrono ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea” - e delle leggi dello Stato;
- art. 149 del D.lgs. 267/2000 secondo cui la legge riconosce ai Comuni autonomia finanziaria nell'ambito della finanza pubblica, assicura potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe e consente di determinare per i servizi tariffe e corrispettivi a carico degli utenti;
- art. 48, comma 2, del D.lgs. 267/2000, che definisce la competenza della Giunta Comunale per la concreta determinazione delle tariffe, in ragione del fatto che sono di sua competenza tutti gli atti che “non siano riservati dalla legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o del Presidente della Provincia o degli organi di decentramento”;

Visto altresì

- l'art. 3 del D.L. 22.12.1981, n. 786, convertito con modificazioni dalla L. 26/02/1982, n. 51, che stabilisce che per i servizi pubblici a domanda individuale i Comuni sono tenuti a richiedere la contribuzione degli utenti, anche a carattere non generalizzato, con eccezione dei servizi gratuiti per legge, di quelli finalizzati all'inserimento sociale dei disabili, nonché di quelli per i quali è prevista la corresponsione di tasse, diritti o prezzi amministrati ed i servizi di trasporto pubblico;
- l'art.1, comma 169, L. 27.12.2006 n. 296 che stabilisce “*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione*”;

Atteso che il D.Lgs. n. 112/1998 prevede che gli Enti Locali, ferme restando le funzioni amministrative relative alla materia "assistenza scolastica" attribuite ai Comuni ai sensi dell'art. 42

del DPR 616/1977, promuovono interventi volti a rimuovere gli ostacoli di ordine economico, sociale e culturale che si frappongono al pieno godimento di tale diritto;

Tenuto presente che

- il Comune di Torre de' Roveri garantisce a tutti gli alunni e alle loro famiglie, nel pieno rispetto dei principi costituzionali di inclusione sociale e dell'autonomia organizzativa delle scuole, i servizi e le prestazioni necessarie a usufruire pienamente del diritto allo studio inteso come effettiva rimozione degli ostacoli materiali che si frappongono all'accesso a tutti i livelli di istruzione, e sostiene la qualificazione dei percorsi formativi e di crescita dei ragazzi;
- per l'anno scolastico 2026-2027 il Comune di Torre de' Roveri garantirà nell'ambito delle proprie competenze stabilite dalla normativa vigente, i servizi extra-scolastici di pre-scuola, aiuto compiti;
- si rende pertanto necessario definire le tariffe per l'accesso ai servizi extra-scolastici di pre-scuola e post-scuola con l'intento di supportare ed agevolare le famiglie che presentino determinati requisiti riferiti alla condizione lavorativa, economica o alla composizione del nucleo familiare;

Preso atto che per l'anno scolastico 2026/2027 le tariffe da applicare per l'utilizzo dei servizi scolastici integrativi sono esplicitate nell'allegato prospetto;

Acquisito il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica dell'atto, espresso ai sensi dell'articolo 49 del D.lgs. n. 267/2000 dal Responsabile di Settore competente per materia;

Visto il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Tuel);

Con voti unanimi favorevoli, espressi in forma palese

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa e qui richiamate,

1. Di approvare le tariffe dei servizi scolastici integrativi per l'a.s. 2026/2027, nella misura riportata nell'allegato prospetto, costituente parte integrante e sostanziale.
2. Di fissare in € 5,50 Iva compresa, il costo unitario del pasto per l'anno scolastico 2026/2027.
3. Di definire le seguenti percentuali di riduzione da applicarsi ai residenti sulle tariffe di cui al punto 1):

Fascia ISEE	Percentuale di riduzione
Da 0 a € 10.000,00	20%
Da € 10.000,01 a € 15.000,00	10%
Oltre € 15.000,00	0

4. Di stabilire uno sconto del 20% sulle tariffe di cui al punto 1), da applicarsi dal secondo iscritto, per i fratelli frequentanti lo stesso servizio.
5. Di stabilire altresì che il contributo per i servizi indicati rimane invariato indipendentemente dal numero di giorni di frequenza settimanale.
6. Di disporre che, in conformità all'articolo 125 del T.U.E.L., la presente deliberazione, contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio, sia trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari.

Successivamente, con separata ed unanime votazione favorevole espressa nelle forme di legge

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Lebbolo Matteo Francesco
Sindaco

Dott.ssa Locatelli Alessandra
Segretario

Documento firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 e del D.Lgs n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate